

Riunione del 5 novembre 2003

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Luigi R. PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

03.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- MUSONI MARCO

La Commissione Giudicante Nazionale,

- Esaminati gli atti del procedimento;
- Uditi il tesserato Marco Musoni, il suo difensore ed il rappresentante della Procura Federale;
- Udito il teste di parte incolpata Antonio Perrella;
- Preso atto delle dichiarazioni testimoniali dallo stesso rese e depositate in atti:

Osserva

Il capo di incolpazione trae il suo presupposto, per un verso, dalla denuncia di Augusto Caribotti in ordine al comportamento di Musoni Marco nella quale si prospettava l'esercizio di pressioni sulla persona di Carlo Bernieri, al fine di modificare il calendario delle Gare della 1^a Divisione femminile, circostanza questa confermata poi dallo stesso Bernieri, e per l'altro verso, dalle dichiarazioni avanti un pubblico, in parte anche non qualificato, che il Musoni aveva palesato in ordine a prospettazioni di falso in bilancio del Comitato Regionale.

Dall'espletata istruttoria è emersa la veridicità delle affermazioni dei denunziati sia per l'ammissione stessa del pervenuto, sia per la divergenza palese delle testimonianze raccolte, tutte di senso diverso dalle dichiarazioni rese dal Musoni in relazione alla diversa chiave di lettura da riconoscersi all'"aggiustamento" del campionato nel senso della rideterminazione del calendario da formarsi in maniera tale da pervenire - anticipandolo di due settimane - alla chiusura del campionato e dare così modo di conoscere per tempo il sodalizio vincente - testa di serie.

In ordine alla questione del falso in bilancio, lo stesso Musoni ha riferito di avere espresso nella Sala Consiliare del Comune di Carrara, il proprio disappunto sulle irregolarità rilevate nel bilancio dell'anno 2002 del Comitato Regionale Toscana, aperta a tutti e quindi, anche ai non addetti ai lavori. E' indubbio, in relazione a questo addebito, che da parte del Musoni vi è stato un comportamento contrario a quelli che sono i principi di diritto dettati dai Regolamenti Federali, laddove le contestazioni tipiche, vanno formulate nelle sedi specifiche per evitare che giudizi affrettati, incompetenti ed in veritieri e, quindi presupposto di discredito, possano essere formulati da persone estranee dall'ambito federale, in maniera altrettanto in veritiera, non qualificata ed incompleta.

La gravità del comportamento si riscontra, d'altra parte, in quella che è stata una denigratoria campagna di stampa anche non sportiva, laddove le perplessità, o meglio, il disappunto del Musoni alle irregolarità del bilancio sono rimaste limitate esclusivamente all'ambito del proprio convincimento.

In relazione all'altro capo di incolpazione, quello relativo all'"aggiustamento" del campionato, la tesi del pervenuto si scontra palesamente con le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Caribotti, di Bernieri, indirettamente confermate da Da Roit, laddove la deposizione del teste Perrella, per un verso si pone inconferente, nel senso che non illustra con la dovuta chiarezza il senso da dare alla definizione "aggiustamento del Campionato", pur dovendosi sottolineare che quanto affermato dal Perrella medesimo è la ripetizione di quanto era da poco accaduto nei locali del Comitato tra il Musoni ed il Bernieri e come il Bernieri stesso andava spiegandogli in quel contesto: il Perrella era uscito dalla sua stanza perché richiamato dall'alterco fra i due ed alla richiesta di spiegazioni aveva ricevuto dal Bernieri quanto sopra riportato.

Proprio la deposizione del Perrella, però, consente di pervenire alla declaratoria di addebito del Musoni per avere egli affermato che andava riconosciuto al Bernieri la funzione, in via esclusiva ed assolutamente di organizzazione del Campionato e, quindi, l'unico destinatario possibile per incidere sul redatto calendario. D'altra parte, laddove la richiesta del Musoni fosse stata in tal senso e, presupposta la legittimità della richiesta del Musoni, egli stesso, a fronte del rifiuto ricevuto, avrebbe dovuto ufficializzare l'errore nel quale era incorso il Bernieri in aperto pregiudizio degli interessi della Federazione, intervento, questo, totalmente omesso dal Bernieri e che lascia consolidare il convincimento di questa Commissione radicatosi con il tenore della deposizione dei testi Caribotti, Bernieri e Da Roit, ovverosia dell'aggiustamento del Campionato in senso atecnico ed antisportivo, violando anche sotto questo profilo, quindi, il principio di

DIRITTO

Il regolamento federale, invero, nella sezione affiliazione e tesseramento, all'art.19, dispone e, per l'effetto, impone, tra gli altri, di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e di probità sportiva - (lett. C)

La Commissione Giudicante Nazionale, preliminarmente ritiene dover rettificare l'errore materiale nel quale è incorsa la Procura Federale, nella parte in cui rileva il capo di incolpazione nella fattispecie riferibile all'art.2 RAT. Passando all'esame del merito il tesserato Marco Musoni nelle due diverse fattispecie all'esame, ha violato il sopraccitato obbligo cui necessariamente consegue l'adeguata sanzione da determinarsi un relazione al consolidato principio della graduazione della pena.

Ritiene la Commissione che, in relazione alla gravità degli addebiti e preso atto degli effetti anche impropri, ma comunque riferibili al comportamento antisportivo del Musoni, comunque contrario anche sotto il profilo della probità del Regolamento Giurisdizionale , appare adeguato sanzionare con sei mesi di squalifica da ogni attività federale il tesserato Marco Musoni, ritenendo, peraltro, coerente ed equilibrata la richiesta della procura Federale;

P.Q.M

Dispone la sospensione di Marco Musoni per mesi 6 (sei) da ogni attività federale.

IL PRESIDENTE

Avv.Fabrizio FILIPPUCCI

Affisso il 13 novembre 2003